

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 1985**

che modifica la decisione 85/261/CEE relativa agli orientamenti della Commissione per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi finanziari dal 1986 al 1988 in vista dell'adesione della Spagna e del Portogallo

(85/518/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che la decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo⁽¹⁾, prevede all'articolo 6, paragrafo 1, che la Commissione adotta, anteriormente al 1° maggio di ogni anno e per i tre esercizi successivi, gli orientamenti per la gestione del Fondo destinati a determinare le azioni rispondenti alle priorità comunitarie definite dal Consiglio e, in particolare, ai programmi d'azione nel settore dell'occupazione e della formazione professionale;

considerando che con la decisione 85/261/CEE⁽²⁾ la Commissione ha adottato gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1986 al 1988 e che in vista dell'adesione della Spagna e del Portogallo è opportuno modificare la suddetta decisione al fine di tenere conto in particolare della dichiarazione della Comunità economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni comunitarie possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva ed alla data di entrata in vigore del suddetto trattato,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 85/261/CEE è modificata come segue:

1. Il testo del punto 1.1.1 è sostituito dal testo seguente:

« 1.1.1. Le regioni di priorità assoluta definite all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE; ».

2. Il testo del punto 1.4.4 è sostituito dal testo seguente:

« 1.4.4. per le azioni intese a promuovere l'occupazione in Grecia, in Portogallo ed in Spagna nel 1986, la durata minima di cui al punto 1.4.2 è ridotta a 100 ore e la disposizione relativa alle nuove tecnologie, di cui al punto 1.4.3, non viene applicata ».

3. È aggiunto il punto seguente:

« 1.9. Nell'applicare gli orientamenti, la Commissione prenderà in considerazione i problemi di adattamento della Spagna e del Portogallo, in particolare per quanto concerne la legislazione nazionale; inoltre essa terrà conto della situazione economica e sociale del Portogallo ».

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 22. 5. 1985, pag. 26.

4. Il testo del punto 2.1 è sostituito dal testo seguente :
- 2.1. Formazione professionale per persone di età inferiore a 18 anni, della durata minima di 800 ore, comprendente un'esperienza professionale di almeno 200 ore, ma non superiore a 400 ore, che offra effettive occasioni di occupazione (R); per le azioni intese a promuovere l'occupazione in Grecia, in Portogallo e in Spagna nel 1986, l'esperienza professionale non può essere inferiore a 100 ore ».
5. Il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente :
- 2.2. Formazione professionale per giovani le cui conoscenze professionali si rivelano, all'esperienza, insufficienti o inadeguate, intesa a fornire loro i profili richiesti dalle professioni che esigono l'impiego di nuove tecnologie (N) o una preparazione nelle attività che offrono effettive occasioni di occupazione (AR). La disposizione relativa alla nuova tecnologia non si applica alla Spagna nel 1986 ».
6. All'allegato è aggiunto il punto seguente :
- ESPAÑA :
- Comunidades autonomas diverse da quelle definite all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE ».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1985.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione
